



FALCRI silcea

UNITÀ SINDACALE
Falcri Silcea
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA
Tel. 068416336 - Fax 068416343
www.unisin.it



FALCRI silcea

Roma, 14 gennaio 2014

Prot. n. 23/2014

A TUTTE LE STRUTTURE

LL.SS

**FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
ADEGUAMENTO LEGGE 92/2012**

Ritorniamo sull'Accordo di adeguamento del Fondo di Solidarietà del credito alle previsioni della L. n° 92/2012 (Legge Fornero), siglato lo scorso venerdì 20 dicembre, per una disamina di dettaglio delle novità introdotte (in attesa del Decreto Ministeriale che recepirà le modifiche).

Finalità e Amministrazione

Innanzitutto, si estende la platea di possibili fruitori delle prestazioni del Fondo anche alle imprese creditizie con meno di 15 dipendenti.

Viene poi ampliata significativamente la descrizione delle finalità del Fondo, per cui ciò che in precedenza rientrava genericamente in: a) favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione; ora viene così esplicitato:

- a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Tali interventi non si applicano ai dipendenti di aziende appartenenti a settori già coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012, previa espressa rinuncia da parte dell'azienda alle prestazioni del Fondo di cui alla presente lettera;
- b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
- c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Relativamente al Comitato Amministratore del Fondo, ora anche il Vice Presidente, così come il Presidente, sarà eletto dallo stesso Comitato. La durata del mandato dei membri del suddetto Organo di Amministrazione passa da due anni a quattro.

Ai fini della designazione dei cinque componenti il Comitato di Amministrazione da parte delle OO.SS., si introduce il criterio di maggiore rappresentatività in sostituzione di quello di rotazione. Si formalizza, inoltre, il carattere “volontaristico” del ruolo nel Comitato, per il quale non è previsto alcun emolumento né rimborso spese.

Si introducono previsioni di dettaglio circa: la validità delle sedute, delle deliberazioni e dell'esecuzione delle decisioni; gli oneri di amministrazione del Fondo (che devono rispettare i criteri del regolamento di contabilità dell'INPS); i compiti stessi del Comitato, sia in relazione a bilanci annuali, alla predisposizione di un bilancio di previsione ad otto anni, ed all'assicurare il pareggio di bilancio, sia riguardo alla facoltà di fare proposte, anche concernenti modifiche, sull'importo delle prestazioni, sulla misura dell'aliquota di contribuzione, su interventi e trattamenti.

Prestazioni

Si introduce il principio che tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente all'intervento di prestazioni pubbliche (ASpl), fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.

Nella sezione **ordinaria** del Fondo, inerente il finanziamento di programmi formativi e la previsione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, viene previsto che tra queste ultime sono “*comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale*”.

Vengono aggiornati i massimali delle prestazioni nei casi di sospensione temporanea dell'attività lavorativa o di riduzioni dell'orario di lavoro (tra parentesi i valori precedenti): €. 1.140 (1.078) lordi mensili in caso di retribuzione lorda mensile inferiore a €. 2.099 (1.984); €. 1.314 (1.242) lordi mensili in caso di retribuzione lorda mensile inferiore a €. 3.318 (3.137); €. 1.660 (1.569) lordi mensili in caso di retribuzione lorda mensile superiore a €. 3.318 (3.137). Nel caso si fruisca dell'ASpl, qualora l'assegno a carico del Fondo che la integra, sia inferiore al 20% dell'importo dell'indennità stessa, l'assegno verrà determinato in tale misura.

Sempre in relazione ai casi di riduzioni dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa si aggiunge la possibilità di far ricorso oltre che ai contratti di solidarietà, anche “*alle ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni di enti bilaterali nazionali del settore del credito, quale Enbicredito*”.

Nella sezione **straordinaria**, per i casi in cui il lavoratore richieda l'erogazione in unica soluzione, ai fini del calcolo dell'importo, si sostituisce il tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione a quello precedentemente previsto (pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998).

Nella sezione **emergenziale** vengono aggiornati i massimali relativi alle prestazioni (tra parentesi i valori precedenti): €. 2.348 (2.220) per retribuzioni annue fino a €. 40.197 (38.000); €. 2.645 (2.500) per retribuzioni annue fino a €. 52.890 (50.000); €. 3.702 (3.500) per retribuzioni annue superiori a €. 52.890 (50.000).

Finanziamento

Varia la misura del contributo che garantisce il finanziamento delle prestazioni ordinarie ed emergenziali del Fondo, e viene fissato allo 0,20% (in luogo dello 0,50%), che sarà per 1/3

a carico dei lavoratori e per 2/3 a carico del datore di lavoro (in luogo della precedente ripartizione, rispettivamente, di 0,125% e 0,375%).

Il contributo addizionale a carico delle aziende in caso di fruizione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, varia dal precedente valore **“non superiore all'1,5% con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro”**, ad un valore **“non inferiore all'1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse”**.

La valutazione del fabbisogno del Fondo, di competenza del Comitato Amministratore, ha ora cadenza annuale.

Durata

Viene abrogata la data di scadenza del Fondo, in precedenza fissata al 30 giugno 2020.

Infine, si ricorda che il Fondo continuerà ad erogare secondo le regole pregresse, le prestazioni già deliberate alla data di entrata in vigore del Decreto, o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima di tale data.

Si allega, di seguito, uno schema riassuntivo del funzionamento del Fondo, aggiornato all'Accordo 20 dicembre 2013.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE STRAORDINARIA

SEZIONE EMERGENZIALE

**FINANZIAMENTO
PROGRAMMI FORMATIVI**

Finanziamento
Contributo ordinario **0,20%** (1/3 a carico lavoratore - 2/3 a carico datore di lavoro).

**RIDUZIONE O
SOSPENSIONE ATTIVITÀ**

Finanziamento
Contributo ordinario **0,20%** (1/3 lavoratore, 2/3 azienda).
Contributo addizionale a carico azienda **minimo 1,5% delle retribuzioni perse.**

**ASSEGNO STRAORDINARIO DI
SOSTEGNO AL REDDITO
(pre pensionamento)**

Finanziamento
Contributo straordinario a carico dell'azienda corrispondente agli assegni straordinari e alla contribuzione correlata.

**LAVORATORI IN ESUBERO NON IN
POSSESSO DI REQUISITI PER
SEZIONE STRAORDINARIA**

Finanziamento
Contributo ordinario **0,20%** (1/3 lavoratore, 2/3 azienda).
Contributo emergenziale a carico azienda pari al **50%** delle prestazioni erogate.

Prestazioni
Assegno straordinario di sostegno al reddito.

Durata massima di permanenza nel fondo **60 mesi**; corresponsione assegno straordinario pari a: importo netto trattamento pensionistico* con maggiorazione anzianità contributiva mancante; importo ritenute di legge.

** Se la pensione è calcolata con il sistema retributivo tale importo è ridotto dell'8% se il reddito lordo annuo è inferiore o pari a 38.000 euro; dell'11% se è superiore.*

Contributi previdenziali correlati a carico dell'azienda.

Prestazioni

Assegno di sostegno al reddito per un periodo massimo di **24 mesi** per disoccupazione involontaria, nella misura, in rapporto all'ultima retribuzione lorda, di: 80% fino ad un massimo di €. 2.348 per retribuzioni annue fino a €. 40.197 (38.000); 70% fino ad un massimo di €. 2.645 per retribuzioni annue fino a €. 52.890; 60% fino ad un massimo di €. 3.702 per retribuzioni annue superiori a €. 52.890.

Finanziamento per un periodo massimo di **12 mesi** di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

La contribuzione correlata è a carico del Fondo ed è calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile.

Prestazioni

Durata massima **24 mesi procapite**, estensibili a **36 mesi** con accordo aziendale o di Gruppo.

Si percepisce il **60%** del lordo che sarebbe spettato per il periodo non lavorato, con i seguenti massimali lordi mensili: € 1.140 (per retribuzioni mensili lorde fino a €. 2.099); € 1.314 (per retribuzioni mensili lorde da €. 2.099 a €. 3.318); € 1.660 (per retribuzioni mensili lorde oltre €. 3.318). Gli importi sono incrementati secondo la CIG per l'industria.

Il Fondo versa la contribuzione previdenziale correlata.

In caso di ricorso all'ASpl, se l'assegno a carico del Fondo che la integra è inferiore al 20% dell'importo dell'indennità stessa, l'assegno viene determinato in tale misura.

In caso di **riduzione stabile dell'orario di lavoro**: adesione volontaria; durata massima **48 mesi**. Nessuna copertura economica per le ore non lavorate. Il Fondo versa contribuzione previdenziale correlata. L'azienda assume contestualmente nuovo personale a tempo indeterminato, beneficiando di contributi statali. Si applicano le disposizioni di cui al D.L. 726/1984 (contratti di solidarietà espansiva), nonché le disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le prestazioni di enti bilaterali nazionali di settore quali Enbicredito.

Tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente all'intervento di prestazioni pubbliche (ASpl), fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.